

Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata

(art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso:

Decisione

del *Tariffa sottoposta da*
22 luglio 2006 Zurigo Compagnia di assicurazioni, Zurigo
nell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia.

Breve esposizione dell'oggetto e del contenuto della decisione

Con lettera del 24 febbraio 2006, la Zurigo Compagnia di assicurazioni, Zurigo (richiedente) ha presentato nel settore dell'assicurazione malattia complementare una tariffa nell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia.

La richiedente vorrebbe basare la tariffa dell'indennità giornaliera collettiva per malattia sui più recenti rilevamenti. Vengono pertanto proposte correzioni di aliquote di premi e modifiche nella graduatoria delle classi di rischio, nel calcolo del supplemento di vecchiaia, nel sistema di sconti e nei supplementi di premio per costi amministrativi nonché per la partecipazione alle eccedenze.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle tariffe è applicabile l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 22 maggio 2006 l'UFAP ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati ai nuovi contratti a partire dal 1° luglio 2006 nonché a tutto il portafoglio all'atto di ogni rinnovo di contratto.

Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni e i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

8 agosto 2006

Ufficio federale delle assicurazioni private